



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

**CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI**

41° EDIZIONE - 15-16-17 settembre 2022

IL PUNTO SULLA DISCIPLINA DELLA MICROMOBILITÀ ELETTRICA E LE NOVITÀ DEL DECRETO-LEGGE 68/2022 CONVERTITO IN LEGGE 108/2022

GIUSEPPE CARMAGNINI

SESSIONE

AS1 - NOVITÀ IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

15/09/2022 – 9.30-13.00



41^a Edizione
Dal 15 al 17 settembre 2022
Riccione - Palazzo dei Congressi

**IL PUNTO SULLA DISCIPLINA DELLA
MICROMOBILITÀ ELETTRICA E LE NOVITÀ
DEL DECRETO-LEGGE 68/2022
CONVERTITO IN LEGGE 108/2022**

© GIUSEPPE CARMAGNINI

PROGRAMMA DI OGGI

- **IL PUNTO SULLA MICROMOBILITA'**
- **QUALCHE PILLOLA SUL DECRETO TRASPORTI**
- **VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA**
- **IL PUNTO SUI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTAMENTE ELETTRICA**
- **LA CONTINUAZIONE NELL'ILLECITO STRADALE**

IL PUNTO SULLA MICROMOBILITA'

- POCO DA DIRE RISPETTO AGLI ULTIMI INCONTRI
- SOPRATTUTTO, CON LA MODIFICA DELLA LEGGE 160/2019 LA CIRCOLAZIONE CON MICRO-DISPOSITIVI ELETTRICI IRREGOLARI O FUORI DALL'AMBITO DI SPERIMENTAZIONE NON E' PIU' SANZIONATA DALL'ART. **1 COMMA 75-QUINQUIES DELLA LEGGE 160/2019**
- **LA SPERIMENTAZIONE E' STATA PROROGATA AL 2023, MA NON IL TERMINE PER AVVIARLA**



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

UN EFFETTO INDESIDERATO



~~75-quinquies. Chiunque circola con un **dispositivo di mobilita' personale** avente **caratteristiche tecniche e costruttive diverse** da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, **ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione** di cui al medesimo decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.~~

Quindi, che si fa.... L'unica soluzione è applicare l'articolo 59 del codice della strada.

AMBITO TEMPORALE

- La sperimentazione poteva essere autorizzata **entro il 27 luglio 2020**
- L'autorizzazione ha una **durata minima di 12 mesi**
- si dovrà **concludere entro il 27 luglio 2023** (*termine finale prorogato di un anno dalla legge 8/2020 e ulteriormente prorogato di ulteriori 12 mesi dall'art. 7, c. 3 del dl 68/2022*).

UN PAIO DI INFORMAZIONI SUL DL TRASPORTI

- **Pedaggi ZTL: prevista l'emanazione di un decreto.** Restano in vigore le ZTL a pagamento individuate prima del **6 agosto 2022**. Non possono essere individuate nuove ZTL a pagamento prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto MIMS
- **Limitazioni neopatentati:** introdotta la limitazione a **65 kW/t** per i veicoli elettrici o plug-in elettrici. Per tali veicoli si applica la sola limitazione di potenza specifica e **non anche quella della potenza massima di 70 kW** prevista per i veicoli **M1**
- Modifica articolo 203 e **riscossione coattiva su strada per i veicoli esteri.**
- **Rinnovo delle patenti scadute da oltre 5 anni:** previsto l'obbligo di esame pratico. Chi **non lo supera** subisce la **revoca** della patente con provvedimento esplicito; **chi non si presenta subisce la sospensione della patente a tempo indeterminato** senza necessità di un provvedimento esplicito; la **sospensione scatta dal giorno successivo alla scadenza del termine** per presentarsi all'esame e in caso di circolazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 128.

PRENOTAZIONE DELLA PROVA DI GUIDA

La **ricevuta della prenotazione** della prova di guida è rilasciata previa acquisizione della certificazione medica della visita medica di rinnovo e **autorizza la guida fino al giorno in cui è prenotata**. Secondo le indicazioni ministeriali, adattate alla modifica dell'articolo 126, comma 8-ter, si possono avere questi casi:

1. conducente con certificato medico di rinnovo però **senza avere la ricevuta** di prenotazione dell'esperimento di guida **perché non prenotato**: risponderà della violazione di cui all'art. **126, comma 11**;
2. conducente **con la ricevuta di prenotazione** dell'esperimento di guida **in corso di validità**: la guida è **legittima** e non risponderà di nessuna violazione;
3. conducente con **ricevuta** di prenotazione dell'esperimento di guida **scaduta** di validità; risponde della violazione dell'articolo **128**.
4. Conducente che **non ha superato la prova** di guida. Subisce la **revoca** con provvedimento che deve essere notificato. **Nelle more della notifica del provvedimento** l'unica sanzione applicabile è quella dell'art. **126, comma 11**.



IL REGOLAMENTO (UE) 168/2013 RIGUARDA L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI DI CATEGORIA **L**

- NON SI APPLICA AI **CICLI A PEDALI A PEDALATA ASSISTITA**, DOTATI DI UN MOTORE AUSILIARIO ELETTRICO AVENTE **POTENZA NOMINALE CONTINUA PARI O INFERIORE A 250 W**
- LA CUI **ALIMENTAZIONE È INTERROTTA SE IL CICLISTA SMETTE DI PEDALARE**
- O È **PROGRESSIVAMENTE RIDOTTA** E INFINE **INTERROTTA** PRIMA CHE LA VELOCITÀ DEL VEICOLO **RAGGIUNGA I 25 KM/H**

IL CODICE DELLA STRADA – ART. 50

- SONO CONSIDERATI VELOCIPEDI LE **BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA**, DOTATE DI UN **MOTORE AUSILIARIO ELETTRICO** AVENTE POTENZA NOMINALE CONTINUA MASSIMA **DI 0,25 KW**, o **DI 0,5 KW SE ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI**, LA CUI ALIMENTAZIONE È PROGRESSIVAMENTE RIDOTTA ED INFINE INTERROTTA QUANDO IL VEICOLO RAGGIUNGE I 25 KM/H O PRIMA SE IL CICLISTA SMETTE DI PEDALARE.
- I VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA POSSONO ESSERE DOTATI DI UN **PULSANTE** CHE PERMETTA DI **ATTIVARE IL MOTORE ANCHE A PEDALI FERMI**, PURCHÈ CON QUESTA MODALITÀ IL VEICOLO **NON SUPERI I 6 KM/H**.

VELOCIPEDI PER TRASPORTO MERCI

- I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente **piano e orizzontale**, **aperto o chiuso**, corrispondente al seguente criterio: *lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.*

¹ A titolo esemplificativo, se un velocipede è lungo 100 cm, il piano di carico deve essere lungo almeno 30 cm. Pertanto, se il piano di carico ha una lunghezza minore, non può essere considerato come adibito al trasporto di merci.

IN REALTA' LA FORMULA DICE ALTRO

IN SOSTANZA SIGNIFICA CHE LA SUPERFICIE DEL PIANO DI CARICO DEVE ESSERE SUPERIORE O UGUALE AL 30% DELLA SAGOMA DEL VEICOLO.



A= PIANO DI CARICO 60X18=960 CMQ
B= SAGOMA VELOCIPEDE 200X50=10.000 CMQ
C= Bx30% =3000 CMQ
A E' INFERIORE A C QUINDI **NO** VELOCIPEDE MERCI



A= PIANO DI CARICO 130X50=6500 CMQ
B= SAGOMA VELOCIPEDE 200X60=12.000 CMQ
C= Bx30% =3600 CMQ
A E' SUPERIORE A C QUINDI **SI** VELOCIPEDE MERCI



VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA NON CONFORMI

ART. 50 COMMA 2-BIS. I VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA NON RISPONDENTI AD UNA O PIU' DELLE CARATTERISTICHE O PRESCRIZIONI INDICATE NEL COMMA 1 SONO CONSIDERATI CICLOMOTORI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 97.

- MOTORE **AUSILIARIO ELETTRICO**
- POTENZA NOMINALE CONTINUA MASSIMA **DI 0,25 KW, O DI 0,5 KW SE ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI,**
- ALIMENTAZIONE PROGRESSIVAMENTE RIDOTTA ED INFINE INTERROTTA QUANDO IL VEICOLO **RAGGIUNGE I 25 KM/H** O PRIMA SE IL CICLISTA **SMETTE DI PEDALARE.**
- I VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA POSSONO ESSERE DOTATI DI UN **PULSANTE CHE PERMETTA DI ATTIVARE IL MOTORE** ANCHE A PEDALI FERMI, PURCHE' CON QUESTA MODALITA' IL VEICOLO NON SUPERI **I 6 KM/H.**



L'USCITA DEL MINISTERO (?)

Il comma 2-bis prevede che i velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1, sono considerati ciclomotori, rimandando, tuttavia, alla disciplina dell'art. 97 cds. Lo specifico richiamo alla disciplina dell'art. 97, porta a ritenere che, come a quanto si era indicato sino ad oggi², la circolazione con un velocipede a pedalata assistita **solo** rispondente alle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1, possa essere sanzionata ai sensi dello stesso art. 97.

E ALLORA ?

Invece, l'ipotesi del velocipede a pedalata assistita con motore elettrico che non sia ausiliario alla pedalata, cioè che sia capace di funzionare autonomamente facendo muovere la bicicletta anche senza pedalare, si ritiene che debba essere considerata un veicolo ai velocipedi a propulsione elettrica.

Di conseguenza, in questi casi, non troverà applicazione solo l'art. 97, ma anche gli artt. 116, 171 e 193 cds.

IN PRATICA IL MINISTERO CI DICE CHE..

- SE IL VELOCIPEDE **HA UN MOTORE ELETTRICO AUSILIARIO**, MA QUESTO SUPERA I LIMITI DI POTENZA O DI VELOCITA' SI FA **SOLO IL 97**
- SE IL VELOCIPEDE SI MUOVE SENZA PEDALARE (OLTRE I 6 KM/H) E QUINDI **NON HA UN MOTORE AUSILIARIO, MA UN MOTORE PRINCIPALE**, SI **CONTESTA IL 97** E SI CONSIDERA CICLOMOTORE ANCHE PER I **REQUISITI DEL CONDUCENTE E LE NORME DI COMPORTAMENTO** (PATENTE, ASSICURAZIONE, CASCO, ETC.)

VENDITA, PRODUZIONE O ALTERAZIONE

- 2-TER. CHIUNQUE **FABBRICA, PRODUCE, PONE IN COMMERCIO O VENDE** VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA CHE SVILUPPINO UNA **VELOCITA' SUPERIORE** A QUELLA PREVISTA DAL COMMA 1 E' SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA **DA EURO 1.084 A EURO 4.339.**
- ALLA SANZIONE **DA EURO 845 AD EURO 3.382** E' SOGGETTO **CHI EFFETTUA** SUI VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA **MODIFICHE IDONEE AD AUMENTARE LA POTENZA NOMINALE CONTINUA MASSIMA** DEL MOTORE AUSILIARIO ELETTRICO O LA **VELOCITA' OLTRE I LIMITI PREVISTI** DAL COMMA 1.

ART. 120 - DIVIETO DI GUIDA DEI VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA

- Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, **il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita**
- Se i requisiti morali vengono a mancare successivamente al rilascio della patente il prefetto **con il provvedimento di revoca** della patente di guida può disporre l'applicazione dell'ulteriore misura **dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi.**
- La violazione della misura interdittiva è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 2.000 a euro 7.000** ed è disposta la **confisca del mezzo.**

DIVIETO DI GUIDARE VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA E SE NON E' ASSISTITA?

- ALLORA NON SI APPLICA L'ARTICOLO 120, MA L'ARTICOLO 116, COMMI 15 E 17, OLTRE ALL'ARTICOLO 97, ALL'ARTICOLO 193 E ALL'ARTICOLO 171
- ATTENZIONE, SE IL CONDUCENTE FOSSE PERSONA GIÀ **SOTTOPOSTA, CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO, A UNA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE**, ANCHE SE IL VEICOLO E' ASSIMILATO A CICLOMOTORE, NON TROVA APPLICAZIONE **L'ARTICOLO 73 DEL D.LGS 159/2011** CHE RIGUARDA LA GUIDA SENZA PATENTE O CON PATENTE NEGATA, REVOCATA O SOSPESA DI **AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI**, MA SI APPLICA UGUALMENTE L'ARTICOLO 116







LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

UN PROBLEMA SOTTOVALUTATO





1. LA SPERIMENTAZIONE E' STATA PREVISTA **DALL'ART. 1, C. 102 DELLA LEGGE 145/2018**
2. LA SPERIMENTAZIONE E' STATA ATTUATA CON IL **DM 229/2019**
3. LA **LEGGE 160/2019** HA STRALCIATO MONOPATTINI ELETTRICI DALLA SPERIMENTAZIONE EQUIPARANDOLI AI VELOCIPEDI
4. LA **LEGGE 8/2020** CONVERSIONE DEL DL 162/2019 HA **AGGIUNTO ALLA LEGGE 160/2019 BEN 7 SUB-COMMI**
5. LA **LEGGE 156/2021** CONVERSIONE DEL DL 121/2021 **HA RISCritto LA LEGGE 160/2019** PER I MONOPATTINI ELETTRICI CON 23 COMMI NUOVI
6. LA **LEGGE 15/2022** CONVERSIONE DEL DL 228/2021 HA **CORRETTO LA LEGGE 160/2019** PER LA CIRCOLAZIONE **FUORI DAI CENTRI ABITATI**
7. **CON DD 18 AGOSTO 2019, SONO STATE DISCIPLINATE LE CARATTERISTICHE TECNICHE**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Si tratta di veicoli a due ruote, senza sellino, con un motore ad alimentazione elettrica di determinata **potenza nominale continua**, con specifiche **caratteristiche stabilite dall'art. 1, c. 75 della legge 160/2019 e dal dm 4 giugno 2019 (e in parte dal dd 18 agosto 2022)**
- Seguono le regole previste per la circolazione dei **velocipedi**, salvo specifiche prescrizioni contenute nella legge **160/2019**

ART. 1, COMMA 75-quinquies.

I monopattini a propulsione **prevalentemente** elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-**vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.**

SI APPLICANO LE NORME PREVISTE PER I VELOCIPEDI ... MA

- ECCEPTE SIANO PREVISTE **DISPOSIZIONI SPECIALI DALLA LEGGE 160/2019**
- SE NON SONO PREVISTE NORME SPECIFICHE NEL CDS PER I VELOCIPEDI O ULTERIORMENTE SPECIALI DALLA LEGGE 160/2019, SI APPLICANO LE **ALTRE NORME PREVISTE DAL CODICE PER I VEICOLI NON A MOTORE O PER I VEICOLI IN GENERE**

COME I VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA, ANCHE I MONOPATTINI HANNO UN MOTORE, MA SONO EQUIPARATI AI VELOCIPEDI, CIOE' A VEICOLI NON A MOTORE E PERTANTO....

- NON SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
- IN CASO DI **LESIONI GRAVI, GRAVISSIME OD OMICIDIO STRADALE** NON SI APPLICANO LE AGGRAVANTI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 589-BIS E 590-BIS, **RELATIVE AI SOLI VEICOLI A MOTORE** ... SEMPRE CHE SI TRATTI DI VEICOLI ASSIMILABILI AI VELOCIPEDI
- **NON E' RICHIESTA LA PATENTE** E QUINDI **NON SI APPLICANO SANZIONI E DECURTAZIONE DEI PUNTI** PER LE PATENTI EVENTUALMENTE POSSEDUTE DAI CONDUCENTI PER I MONOPATTINI ELETTRICI

**MOTORE ELETTRICO CON POTENZA NOMINALE CONTINUA
MASSIMA DI 500 WATT**

SEGNALATORE ACUSTICO

SENZA SELLINO

MARCATURA CE

**NON E' PREVISTO UN LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' PER
COSTRUZIONE**

REGOLATORE DI VELOCITA' CONFIGURABILE


**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONFORMI ALL'ALLEGATO 1 DEL
DM 4 GIUGNO 2019**

FRENO SU ALMENO UNA RUOTA (PER ADESSO)

MANUBRIO

DUE RUOTE

Model: Aerlang H6-A/V3
Rated power: 500w



1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria



**LE GIORNATE
DI POLIZIA LOCALE
E SICUREZZA URBANA**

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

ART. 1. C. 75-BIS - DOPPIO FRENO E SEGNALATORI DI DIREZIONE

A DECORRERE **DAL 30 SETTEMBRE 2022**, I MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA **COMMERCIALIZZATI IN ITALIA** DEVONO ESSERE DOTATI DI **INDICATORI LUMINOSI DI SVOLTA** E DI **FRENO** **LE RUOTE.**

PER I MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA **GIÀ IN CIRCOLAZIONE** PRIMA DEL 30 SETTEMBRE 2022, È FATTO OBBLIGO DI ADEGUARSI **ENTRO** **2024.**



.... COMUNQUE NON C'E' SANZIONE NELLA L. 160/2019



1. CARATTERISTICHE - **ART. 1 C. 75**, L. 160/2019
2. PRECETTO – **ART. 1 C. 75-QUATER**, L. 160/2019
3. SANZIONE PECUNIARIA – **ART. 1 C. 75-UNDEVICIES**, L. 160/2019 (100-400 EURO)
4. EVENTUALE SANZIONE ACCESSORIA - **ART. 1 C. 75-VICIES**, L. 160/2019 (CONFISCA SE MOTORE TERMICO O DI POTENZA NOMINALE CONTINUA **SUPERIORE A 1 KW**)



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

NO





PRESENZA DEL SELLINO



- SANZIONE PECUNIARIA: **100 EURO** (70 EURO ENTRO 5 GG)
- SE DI POTENZA NOMINALE CONTINUA **SUPERIORE A 1 kW** (o motore **termico**) si applica anche la **CONFISCA del veicolo**
- **ATTENZIONE PERO'!** SE IL **SELLINO È PIU' ALTO DI 54 CM**, IL VEICOLO SI CONSIDERA COME **CICLOMOTORE** E SI APPLICANO **SANZIONI SPECIFICHE PIU' PESANTI** (art. 97 – art. 193 – necessità di patente almeno AM – **art. 171**)



Zhejiang Aerlang Technology Co.,LTD

Model: Aerlang H6-A/V3

Max. load: 265 lbs (120kg)

Rated power: 500w

Certificate of Conformity

Made in China

CE NO.: STA201906030002EC

SN: ZB202002098



IL DETTAGLI DELLE CARATTERISTICHE

- Solo con il **decreto dirigenziale 18 agosto 2022**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022, n. 202, sono state individuate nel dettaglio le **caratteristiche tecniche** principali dei monopattini elettrici, **anche con nuove prescrizioni**.
- Rispetto al dm 229/2019 e all'articolo 1, c. 75 della legge 160/2019, è stabilito che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere:
 - ruote munite di **pneumatici con diametro minimo di 203,2 mm (8 pollici)**.
 - pneumatici dotati di **battistrada di spessore tale da garantire una sufficiente tenuta** in tutte le condizioni di uso
 - **Sagoma:** 2.000 mm di lunghezza, 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta, e 1.500 mm di altezza
 - **massa in ordine di marcia** (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non superiore a 40 kg;
 - **etichette indicanti il carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso;**
 - **catadiottri gialli applicati sui lati del monopattino**

L'ENIGMA.....


- Il presente decreto **entra in vigore il quindicesimo giorno** successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (dal 14 settembre 2022)
- Esso si applica **obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022.**
- Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del decreto, è possibile la sua applicazione facoltativa (che significa, che l'applicazione facoltativa è dal 14 settembre al 30 settembre ?)

E QUALI SANZIONI ?

- Se i monopattini sono **mancanti dei requisiti dell'articolo 1, comma 75 della legge 160/2019**, compresi quelli indicati dal dm 229/2019, non ci sono problemi, perché si applica la sanzione dell'articolo 1, comma 75 undevices della legge 160/2019 (es. manca la marcatura CE, ovvero è presente un sellino di altezza non superiore a 54 cm, manca il segnalatore acustico)
- Se il dispositivo tra quelli indicati nell'articolo 1, comma 75, non è conforme non c'è una specifica sanzione (es. se il segnalatore acustico non emette un suono percepibile da almeno 30 metri), ma si potrebbe ritenere che **in quanto non conforme è come se non fosse presente.**
- **Non c'è una sanzione** si tratta di **nuove prescrizioni** contenute solo nel decreto dirigenziale 18 agosto 2022 (es. assenza della targhetta con il carico massimo, superamento dei limiti di sagoma o di peso, assenza dei catadiottri laterali)

IL LEGISLATORE, PRESO ATTO DELLE
SEMPRE PIU' EFFICACI
TECNOLOGIE PER
L'ACCERTAMENTO AUTOMATICO
DELLE VIOLAZIONI HA
INDIVIDUATO UN NUOVO ISTITUTO
PER **EVITARE IL CUMULO
MATERIALE SENZA FILTRI** IN CASO
DI PLURIME VIOLAZIONI
OMOGENEE DELLE NORME CHE
RIGUARDANO LA **REGOLARITA'**
TECNICA O AMMINISTRATIVA DEI
VEICOLI

L'ILLECITO UNIFICATO O CUMULO MATERIALE MITIGATO



IN SOSTANZA COSA PUO' ACCADERE ?

- Il Comune di Prato ha contestato direttamente a CAIO, conducente e proprietario di un veicolo, **una sola violazione dell'articolo 193** del codice della strada il **15 settembre 2022.....**
- Caio, il **16 settembre** riceve la **notifica 4 verbali per l'articolo 193 dal Comune di Firenze** per violazioni commesse ad agosto, accertate dai **varchi elettronici della ZTL**, oltre a 4 violazioni dell'articolo 7 perché aveva il permesso scaduto
- Caio, il **17 settembre** riceve la **notifica 8 verbali dal Comune di Riccione** per violazioni dell'articolo 193 accertate a **luglio** con **autovelox** senza contestazione immediata, con altrettanti verbali per l'articolo 142.
- Attivando l'articolo 198-bis, il **Comune di Prato che ha fatto un solo verbale lo riscuote con sanzione triplicata**, mentre Firenze e Riccione si devono accontentare delle spese di **accertamento e notifica**, oltre a dover lavorare per l'archiviazione dei verbali.

L'ANALISI LOGICA... DI UNA NORMA ILLOGICA

1. La violazione, **anche** in tempi diversi, della **medesima norma** relativa alla **circolazione di un veicolo** non avente i **requisiti tecnici o amministrativi** richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai **fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4**, come **un'unica infrazione**.
2. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono **nuove violazioni**.

E LE SANZIONI ACCESSORIE DEI VERBALI ASSORBITI?

L'applicazione del principio sancito dall'art. 198-bis, non incide sull'esecuzione delle sanzioni accessorie o delle misure cautelari eventualmente previste che, perciò, trovano comunque applicazione nella misura prevista per l'illecito stesso. Tuttavia, il pagamento della sanzione maggiorata e delle eventuali spese di accertamento e notificazione se dovute, che danno luogo alla unificazione con conseguente archiviazione degli illeciti unificati, comporta il venir meno delle sanzioni accessorie connesse a questi ultimi.

AMBITO - REQUISITI TECNICI

per quanto riguarda i “*requisiti tecnici*” sono da ritenersi, astrattamente, comprese tutte le disposizioni del titolo III del Codice e, in particolare, quelle contenute negli artt. 71, 72, 74, , 78, 79 e 80;

- Aggiungerei anche le norme specifiche per le **macchine agricole** (artt. 105, 111, 112, etc.)
- Per quanto riguarda le irregolarità tecniche dei **veicoli non immatricolati** (es. velocipedi) non essendo possibile identificare il responsabile della circolazione senza la contestazione immediata dal punto di vista pratico è da ritenersi inapplicabile l’illecito unificato.
- In ogni caso, **a parte l’articolo 80**, le altre violazioni di norma, per essere accertate, presuppongono il **controllo del veicolo e, quindi, la contestazione immediata**.

AMBITO - REQUISITI AMMINISTRATIVI

per quanto concerne i “*requisiti amministrativi*”, sono ricomprese tutte le norme che riguardano presupposti giuridici per l’idoneità alla circolazione su tutte le strade quali, a titolo esemplificativo, l’omologazione (artt. 74 e ~~75~~ CDS), l’immatricolazione ed il possesso di valida carta di circolazione (art. ~~97~~ CDS), la targa (art. 97 e 100 CDS), l’assicurazione obbligatoria (art. 193 CDS), il possesso dei titoli giuridici specifici richiesti per l’immatricolazione di alcuni veicoli (artt. 84, 85, 87, 88, CDS), nonché quelle riguardanti le limitazioni alla possibilità di circolazione per l’applicazione di sanzioni accessorie (di cui, ad esempio, agli artt. 213, ~~215~~, ~~216~~ e ~~217~~ CDS).

- Si può pensare anche alle violazioni dell’articolo 94, 99, 102, 110
- Anche in questo caso, alla fine la ricorrenza più probabile sarà quella **dell’articolo 193**

VIOLAZIONI ESCLUSE DALL'UNIFICAZIONE

- **ACCESSI SENZA AUTORIZZAZIONE O AUTORIZZAZIONE SCADUTA IN ZTL O ALTRE AREE O CORSIE INTERDETTE ALLA CIRCOLAZIONE DEI NON AUTORIZZATI (artt. 6 e 7)**
- **SOSTE CON AUTORIZZAZIONI SCADUTE O SENZA AUTORIZZAZIONE (ART. 6 E 7)**
- **MANCANZA DELL'AUTORIZZAZIONE O AUTORIZZAZIONE SCADUTA PER VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI (ART. 10 – 104 -114)**
- **VIOLAZIONI CHE RIGUARDANO I REQUISITI TECNICI O AMMINISTRATIVI PER LE QUALI NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ES. ARTT. 86/2, 93/7, 97/7, 100/12, 214/8, 216/6, 217/6)**

PERCHE' L'ARTICOLO 193 E' IL PIÙ PROBABILE?

- Si accerta tramite le procedure dell'articolo 193, commi 4-ter e seguenti, mediante riscontro della copertura assicurativa dei veicoli sanzionati:
 - Con i varchi elettronici (ZTL, APU, etc)
 - Con i misuratori di velocità (142)
 - Con i sorpassometri (148 e del 121/02)
 - Con apparecchi gestiti direttamente ma che non consentono la contestazione immediata o quando non è possibile fermare il veicolo nei modi regolamentari
- Si accerta con strumenti di ausilio alle pattuglie che effettuano controlli diretti
- Si accerterà con appositi dispositivi debitamente approvati per il funzionamento senza la presenza degli agenti (201, c. 1-bis, lett. g-bis o lett. g-ter).

LE PARTICOLARITA' DEL 193

- Con l'unificazione degli illeciti non trovano applicazione gli effetti delle «recidive/reiterazioni»
- L'articolo 193, c. 2-bis prevede che quando la violazione è commessa almeno una seconda volta nel biennio DAL MEDESIMO SOGGETTO la sanzione è **raddoppiata**, la **patente del conducente è sospesa** e si applica un **fermo di 45 giorni** se il veicolo è restituito. **QUINDI NON SI AVRA' QUESTO AGGRAVAMENTO**
- Nulla è disposto sull'applicazione delle **premierità**, per cui in caso di demolizione del veicolo nei modi previsti o riattivazione della copertura nei 15 giorni successivi al termine previsto dall'articolo 1901 cc. **la sanzione triplicata è ridotta del 50%** e se **pagata entro 5 giorni, ridotta ulteriormente del 30%**.
- Quindi, la sanzione di **866 euro è triplicata (2.958)**, ma se mi avvalgo della **riduzione della metà pago 1.299 euro**, ma se poi pago **entro 5 giorni** devo corrispondere **909,30 euro** vale a dire **43,30 euro in più del minimo edittale** e, ovviamente, **non subisco gli effetti delle altre sanzioni che saranno archiviate**

ART. 126-BIS PER LE VIOLAZIONI ASSORBITE

- La violazione comporta la **decurtazione di 5 punti**, ma se gli altri verbali sono archiviati, **si decurtano solo 5 punti in base al verbale principale**, senza che per il punteggio sia prevista la triplicazione dei punti
- La **comunicazione dei dati del conducente** deve avvenire **entro 60 giorni** dalla notificazione dei verbali destinati alla archiviazione ... ma... attenzione, perché **l'istanza di archiviazione può essere proposta entro 120 giorni**, per cui se **non è stata ancora presentata alla scadenza del 60° giorno** dalla notificazione del verbale secondario **la sanzione dell'articolo 126-bis è legittima** anche se poi il verbale secondario potrebbe essere archiviato

QUALI SONO LE CONDIZIONI DEL COMMA 2 ? PRIMA NOTIFICA DELLA SERIE DI «X» VERBALI


2. Nel caso di accertamento di più violazioni **senza contestazione immediata** ai sensi dell'articolo 201, **l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica** assorbe quelli accertati nei 90 giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati (alla data della notifica del primo notificato, da intendersi come «verbale principale»).



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

L'AMBITO TEMPORALE DELL'UNIFICAZIONE PRIMA NOTIFICAZIONE DELLA SERIE



- E se nello stesso giorno sono stati notificati più verbali?
 - **IL MINISTERO:** Si considera **verbale principale** quello relativo **all'ultima violazione commessa in ordine di tempo** tra quelle notificate, se commesse in giorni diversi
- E se quelle notificate contemporaneamente sono state commesse lo stesso giorno?
 - **IL MINISTERO:** Si considera **verbale principale** quello relativo **all'ultima violazione commessa in ordine di tempo** tra quelle notificate, tenendo conto **dell'orario in cui è stata commessa**

QUALI SONO LE CONDIZIONI DEL COMMA 3 ? PRIMA CONTESTAZIONE DELLA SERIE DI «X» VERBALI

3. Fuori dai casi di cui al comma 2, **l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate**, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, **nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate.**


Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l'organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

L'AMBITO TEMPORALE DELL'UNIFICAZIONE PRIMA CONTESTAZIONE DELLA SERIE



SANZIONE PECUNIARIA «UNIFICATA»

- 4. Nei casi di cui ai **commi 2 e 3**, fermo restando il pagamento **delle spese di accertamento e notificazione** relative a ciascuna **violazione**, ove ricorrano le condizioni per il **pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202**, si applica la sanzione del pagamento di una somma **pari al triplo del minimo edittale** previsto per la disposizione violata, **se più favorevole**.
- La sanzione triplicata si può ritenere più favorevole se i verbali in totale **sono 4 o più di 4**




- In deroga all'articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 può essere effettuato entro **100** giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6.

E SE DOPO AVER PAGATO IL PRIMO VERBALE NE ARRIVANO ALTRI?

Qualora, nei termini indicati dall'articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta per il verbale principale, entro il termine di **cento giorni può essere effettuata l'integrazione del pagamento** da corrispondere all'organo di polizia stradale che ha **effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata**, secondo le modalità indicate dallo stesso.

RICHIAMO ALL'ARTICOLO 202

- **Alla somma triplicata** si applica la **riduzione del 30%** se corrisposta per intero nei 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale (stante il richiamo all'articolo 202 del codice della strada).
- Si applica la **riduzione del 30%** anche se la sanzione del primo verbale è stata pagata entro 5 giorni dalla notificazione/contestazione e a seguito di altre notifiche successive viene effettuata **l'integrazione del pagamento** fino alla concorrenza del triplo della sanzione sempre entro i medesimi 5 giorni.



ESEMPIO DI INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO

15 settembre



16 settembre



17 settembre



18 settembre



19 settembre

ALTRO CASO

1. HO RICEVUTO UN **PRIMO VERBALE** ED HO EFFETTUATO IL **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**
2. RICEVO UN **ULTERIORE VERBALE** PER VIOLAZIONE DELLO STESSO TIPO COMMESSA NEI 90 GIORNI PRECEDENTI ED **EFFETTUO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**
3. DOPO ALCUNI GIORNI RICEVO **ALTRI 4 VERBALI** PER VIOLAZIONE DELLO STESSO TIPO E ALLORA CHIEDO L'UNIFICAZIONE.
4. **POSSO CHIEDERE L'ASSORBIMENTO** NEL PRIMO VERBALE **SOLO DEI 4 VERBALI NON PAGATI** E **INTEGRARE IL PAGAMENTO** FINO ALLA CONCORRENZA DEL TRIPLO DEL MINIMO EDITTALE.
5. NON POSSO FAR RIENTRARE NELLA UNIFICAZIONE IL **VERBALE NOTIFICATO PER SECONDO** IN QUANTO **ESTINTO** CON IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA. **NON HO DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DEL VERSATO NE' A FAR VALERE IL PAGAMENTO DEL SECONDO VERBALE COME INTEGRAZIONE**

6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con **contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione** per la violazione da esso accertata, costituisce il **presupposto per l'istanza di archiviazione**, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.

7. **L'istanza di archiviazione** deve essere presentata dall'interessato all'ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, **a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata.**
- **Se l'istanza è rigettata (ad esempio perché tardiva) i verbali «secondari» non sono più tali e seguono il procedimento ordinario, anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie e degli eventuali effetti delle recidive**

L'istanza è corredata **da:**

- **copia dell'attestazione del pagamento** estintivo della sanzione triplicata
- **dall'attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione** relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall'ufficio o dal comando cui la stessa è presentata.
- È opportuno che sia corredata dalla **prova della notificazione/contestazione della violazione principale e della notificazione delle violazioni destinate ad essere assorbite** (salvo si tratti di verbali dello stesso organo di polizia) per verificare la correttezza del procedimento
- L'archiviazione è disposta dal **responsabile dell'ufficio o del comando** da cui dipende chi ha accertato la violazione.

ISTANZA DI APPLICAZIONE DEL 198-BIS



OhMyGoodness.com



L'interessato **chiede l'applicazione dell'istituto sul primo verbale** contestato o notificato della serie dei 90 giorni precedenti alla contestazione o notificazione

L'organo di polizia che ha notificato/contestato per primo dovrà **verificare l'esistenza di almeno altri 3 verbali per violazioni identiche commesse nei 90 giorni** precedenti alla contestazione/notificazione del proprio verbale, **non ancora contestate/notificate o notificate dopo la notifica del proprio verbale**

Se i verbali precedenti sono i **propri**, basta verificare il **gestionale**, ma se sono di **altri organi di polizia** la **prova dei presupposti** per l'applicazione del 198-bis deve essere **fornita dall'interessato**

SI APPLICA IL 198-BIS – COME?

Si redige un nuovo verbale con la somma triplicata?

A mio avviso sarebbe corretto redigere un **provvedimento**, che diventa **parte integrante del verbale**, con il quale, con riferimento al verbale principale e all'istanza documentata si **concede l'applicazione dell'articolo 198-bis** indicando la **somma da pagare entro 100 giorni nella misura del triplo del minimo edittale** e, se nei termini, la somma **ridotta del 30%** da pagare entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale principale.

Ritengo opportuno **indicare** nel provvedimento la procedura da seguire per **richiedere l'annullamento** degli altri verbali e le **conseguenze in caso di omesso pagamento nei termini**.



L'INTERESSATO PAGA E PRESENTA ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE

Ha pagato nei termini per intero la sanzione triplicata e le spese relative, nonché le eventuali spese di accertamento e notificazione delle altre violazioni non notificate o contestate o successivamente notificate e ancora non pagate



Ha presentato l'istanza nel termine di **120 giorni** dalla notificazione o contestazione del verbale principale.



Il responsabile del comando o del servizio archivia il verbale con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'interessato, altrimenti adotta un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza e lo notifica





LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

IL RISULTATO DELL'UNIFICAZIONE

90
giorni



E SE POI NON PAGA LA SANZIONE TRIPLICATA?

- Sicuramente **non può chiedere l'archiviazione** dei verbali ancora pendenti e si avranno gli effetti di **eventuali recidive** e l'applicazione delle **eventuali sanzioni accessorie e decurtazione dei punti** (allo stesso modo se avesse pagato ma non avesse presentato istanza, ovvero l'avesse presentata tardivamente o senza pagare le spese)
- Ma quale somma va a ruolo ?
- La metà del massimo edittale ordinario?
- La metà del massimo edittale triplicato?



SECONDO IL
MINISTERO



**LE GIORNATE
DI POLIZIA LOCALE
E SICUREZZA URBANA**

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

41^a Edizione

Dal 15 al 17 settembre 2022

Riccione - Palazzo dei Congressi

**IL DUBBIO È SCOMODO MA LA
CERTEZZA È RIDICOLA. (Voltaire)**



GRAZIE DELL'ATTENZIONE